



Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 01/10/2004 n. 19668 - parte 1

Intitolazione:

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - Trattazione della causa - In pubblica udienza - Istanza - Notificazione - Necessita' - Esclusione - Comunicazione - Sufficienza - Fondamento.

Massima:

Nel processo tributario l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, depositata da una parte, ai sensi dall'art. 33, comma primo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, puo' essere notificata all'altra con lettera raccomandata, essendo tale forma applicabile, a norma dell'art. 16, comma terzo, in ogni fase ed aspetto del processo davanti alle commissioni tributarie salvo che non sussista una puntuale indicazione in senso contrario, come accade nel caso previsto dall'art. 38, comma secondo, secondo il quale, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza deve avvenire esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ..

*Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:

Svolgimento del processo

Il comune di Cirie' ricorre per cassazione deducendo tre motivi avverso la sentenza n. 81 del 14 aprile 2002 con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte in riforma della decisione di primo grado cosi' disponeva "accoglie il ricorso del contribuente limitatamente all'anno 1997 e disapplica, quanto all'anno 1996, la delibera della Giunta municipale di Cirie' n. 197 del 28 febbraio 1996".

In parte motiva la sentenza spiega che la delibera citata (relativa alla tariffa Tarsu) sarebbe illegittima perche' emanata dalla Giunta e non dal Consiglio comunale, mentre l'accertamento per l'anno 1997 sarebbe illegittimo perche' fondato sulla assimilazione dei rifiuti speciali prodotti dalla ditta P. e L. a quelli urbani, emanata dal comune prima che venissero determinati dallo Stato i criteri generali di simile assimilazione.

La S.n.c. P. e L. resiste con controricorso e ricorso incidentale articolato in diciassette motivi.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

E' pregiudiziale l'esame dei primi due motivi del ricorso incidentale.

Con il primo motivo di ricorso incidentale la controricorrente deduce violazione e mancata applicazione dell'art. 48 e dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, violazione e mancata applicazione dell'art. 75, comma 3, del codice di procedura civile, mancata applicazione dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992.

Deduce la assenza di delibera della Giunta Comunale legittimante il sindaco a conferire regolare procura ai difensori abilitati.

Il motivo deve essere respinto, in primo luogo per considerazioni di fatto: il ricorrente ha depositato delibera della Giunta Comunale 8 maggio 2002 che autorizza il ricorso.

E l'ammissibilita' del ricorso per cassazione, proposto dal sindaco in

rappresentanza del comune, non resta esclusa per il fatto che la deliberazione della Giunta municipale, autorizzativa di tale impugnazione, sia intervenuta addirittura successivamente alla proposizione del ricorso, posto che detta autorizzazione puo' intervenire, con effetto sanante ex tunc, fino all'udienza di discussione della causa (Cass., SS.UU., 10 dicembre 2001, n. 15603).

Questa circostanza consente di non affrontare il delicato problema della necessita' o meno della autorizzazione della Giunta, nel sistema di rapporti fra sindaco e giunta derivante dal nuovo assetto delle autonomie locali (questione su cui questa Sezione ha sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite con ordinanza n. 18330 del 10 settembre 2004).

Con il secondo motivo di ricorso incidentale la contribuente deduce violazione dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992, lamentando la omessa notifica della istanza di trattazione in pubblica udienza presentata dal Comune ed, a suo dire, soltanto depositata in atti e non notificata.

Risulta per altro dagli atti, che possono essere esaminati, dovendosi decidere una questione di carattere processuale, che l'istanza in questione e' stata trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno alla contribuente; ne' la controricorrente contesta tale circostanza o nega di aver ricevuto il documento. Solo asserisce che si sarebbe di fronte ad una "comunicazione" e non ad una "notificazione"; quindi la forma utilizzata sarebbe insufficiente ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.

Si tratta - per altro - di tesi infondata perche' la notificazione a mezzo lettera raccomandata e' applicabile in ogni fase ed aspetto del processo tributario avanti alle Commissioni, cosi' come disposto dal comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo citato; sempre che ovviamente non sussista una puntuale indicazione in senso contrario come rintracciabile nel secondo comma dell'art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992, laddove si prevede che, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza debba avvenire (sembrerebbe esclusivamente) nelle forme di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Vi e' poi da considerare che la controricorrente ha avuto regolare comunicazione della data fissata per la trattazione della causa in pubblica udienza. E quindi e' stata messa in condizione di contestare tempestivamente la regolarita' della istanza, con memoria, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992.

Si deve quindi prendere in esame il ricorso principale.

I tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, meritano accoglimento, in particolare in relazione a quanto dedotto nel primo di essi.

Invero nell'articolato e minuzioso appello della societa' contribuente non vi e' traccia dei motivi di (presunta) nullita' degli accertamenti in questione accolti dalla sentenza di secondo grado. Che ha ritenuto la illegittimita' del regolamento Tarsu applicabile negli anni 1994-1995 in quanto approvata dalla Giunta e non dal Consiglio Comunale. La questione di diritto sostanziale, dunque, non rileva essendo pregiudiziale la considerazione processuale relativa alla violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile. L'accoglimento di questi motivi comporta il rigetto dei motivi dal terzo al quinto del ricorso incidentale.

Viene quindi in esame il sesto motivo di ricorso incidentale in cui la controricorrente lamenta violazione dell'art. 71 comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 sostenendo che sarebbe illegittima la emanazione di un unico avviso di accertamento relativo a piu' annualita'.

Il motivo deve essere rigettato.

Invero non si riesce a comprendere perche' mai l'ente impositore non dovrebbe poter far ricorso ad un unico atto per accertare la posizione debitoria del contribuente in ordine a differenti annualita'. Si veda in proposito la sentenza di questa Corte n. 6142 del 6 dicembre 1985 (in tema di Iva) e Cass. 29 giugno 1981, n. 4198 (relativa alla imposta di ricchezza mobile). Nonche' da ultimo la sentenza di questa Corte n. 15639 del 12 agosto 2004.

Il problema atterra', se mai, alla motivazione dell'atto essendo ovviamente necessario che ogni pretesa sia puntualmente giustificata e quindi siano contenute nell'atto distinte motivazioni ove differenti siano le situazioni sostanziali.

Simile vizio di natura sostanziale non e' per altro neppure dedotto dalla

contribuente.

Con il settimo motivo di ricorso incidentale la controricorrente deduce violazione e mancata applicazione dell'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997, omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 62 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 360, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile. Lamenta la contribuente che l'accertamento delle aree soggette a imposta sia stata demandato ad un soggetto privato non iscritto nell'albo dei soggetti abilitati alle attivita' di liquidazione ed accertamento del tributo.

Il motivo deve essere rigettato, invero risulta accertato in fatto che l'avviso promana dal competente organo dell'ente pubblico impositore; non assume dunque alcun particolare rilievo la fonte da cui l'ente pubblico ha tratto dei dati per procedere all'accertamento, posto che essi non sono contestati. Ne' la ricorrente deduce che il rilevamento di tali dati sia avvenuto illegittimamente per l'esercizio da parte del soggetto incaricato di poteri pubblicistici (ad esempio di accesso) ad esso non spettanti.

Con l'ottavo motivo di ricorso incidentale la controricorrente deduce violazione e mancata applicazione della L. n. 241/1990, lamentando che l'ente locale non abbia "esposto sia il responsabile del procedimento e l'organo competente per la tutela in via amministrativa". Per altro, dalla indubbia natura di atti normativi delle delibere istitutive della tassa e di quelle comunque attinenti ad essa discende l'inapplicabilita' alle stesse, ai sensi dell'art. 13 della L. 7 agosto 1990, n. 241, delle disposizioni, contenute nel precedente art. 7 della legge medesima, relative alla partecipazione della cittadinanza al procedimento amministrativo di formazione delle delibere (cfr. la sentenza di questa Corte n. 15639/2004).

Si deve inoltre osservare, per quanto attiene alla omessa indicazione dell'"l'organo competente per la tutela in via amministrativa", che "non e' causa di nullita' dell'avviso di accertamento la circostanza che in violazione degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 546/1992 sia stata omessa la indicazione del termine per l'impugnazione e della commissione competente (o dell'organo amministrativo) competente a decidere sul ricorso; tale omissione, la quale puo', al piu', determinare la mancata decorrenza del termine per impugnare e' in particolare del tutto irrilevante nell'ipotesi in cui il destinatario dell'avviso stesso abbia, nei termini, impugnato l'accertamento, senza dedurre alcuna limitazione all'esercizio del suo diritto di difesa (Cass. 15 marzo 2002, n. 3865). Ne' la controricorrente deduce di esser stata in qualche misura danneggiata da queste (presunte) carenti indicazioni.

Con il nono motivo di ricorso incidentale la controricorrente deduce violazione e mancata applicazione dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, lamentando che "l'ente impositore avesse portato a tassazione locali e aree impossibilitati a produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, ovvero perche' non utilizzati, ovvero perche' locali o aree produttori di rifiuti speciali il cui smaltimento in proprio esonerava dal pagamento della Tarsu".

Per altro la controricorrente indica nella nota aree che, in base alla giurisprudenza di questa Corte non sono affatto inidonee a produrre rifiuti urbani o assimilabili a quelli urbani (uffici, depositi, esposizione auto, eccetera) Anche questo motivo deve percio' essere rigettato.

Con i motivi decimo, undicesimo, dodicesimo e quattordicesimo di ricorso incidentale la contribuente deduce varie presunte violazioni della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 507/1993 relative a asseriti vizi delle delibere che regolano la applicazione della tassa, lamentando anche la omessa pronuncia del giudice d'appello su questi punti.

Si tratta, per altro, di deduzioni inammissibili perche' di carattere assolutamente generico, si parla cioe' di "assenza di pareri" (undicesimo), di mancanza di "votazione secondo lo statuto del comune" (decimo), di mancata commisurazione della tassa "alla qualita' ed alle qualita' medie ordinarie per unita' di superficie" (dodicesimo), di applicazione dell'imposta ad aree non produttrici di rifiuti tassabili (quattordicesimo) ma senza indicare quali pareri, quali violazioni dello Statuto, quali difetti siano addebitabili alle delibere comunali in discussione.

Del tutto incomprensibile e' poi il tredicesimo motivo di controricorso con cui si deduce una presunta violazione della normativa sulla riservatezza (L. 31 dicembre 1996, n. 675) sembrerebbe in sede di notifica dell'atto impositivo, violazione di cui non si riesce a comprendere la incidenza sul

processo. E' del pari non si riesce a comprendere che cosa significhi la dizione relativa alla "fonte di innesto non potendo la stessa (motivazione) essere sia l'una che l'altra" (quindicesimo motivo, in cui si richiama la L. n. 241/1990).

Con il sedicesimo motivo di ricorso incidentale la societa' contribuente richiama gli artt. 38 e 51 della L. n. 142/1990, l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, denuncia "omessa ed insufficiente motivazione" lamentando che il comune si sia costituito in giudizio a mezzo del responsabile del settore finanziario del comune. Si afferma che il funzionario avrebbe solo potuto assistere il comune nella trattazione della controversia ma non invece costituirsi in giudizio a nome del comune.

Il motivo deve essere rigettato: l'art. 11 D.Lgs. n. 546/1992, prevede che "l'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso stia in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento"; e dunque il sindaco ben puo' delegare l'assistenza processuale del comune ad un funzionario.

Giova del resto sottolineare che qui non si discute della possibilita' che il comune si costituisca in giudizio in persona di un funzionario (questione rimessa alle Sezioni Unite della Corte dalla ordinanza n. 11210 del 12 giugno 2004 della Sezione I civile), essendo pacifico il fatto che il comune di Cirie' si sia costituito in persona del sindaco.

Il funzionario del comune ha cioe' soltanto tutelato in giudizio gli interessi del comune, svolgendo le funzioni di assistenza processuale o difesa tecnica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992; questo intervento di funzionari comunali, previsto dalla legge processuale, risponde alla ovvia esigenza di evitare il sistematico e costoso ricorso ad avvocati del libero foro e trova esplicita sanzione nell'art. 15, comma 2-bis, del citato D.Lgs. n. 546/1992 secondo cui "nella liquidazione delle spese a favore... dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti".

Si deve infatti distinguere fra parte in senso processuale e sostanziale (il comune), il soggetto che sta in giudizio (sindaco) e il soggetto (funzionario) che assicura la difesa processuale.

Con il diciassettesimo motivo di ricorso incidentale la societa' contribuente richiama l'art. 51 della L. n. 142/1990 e l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, e lamenta che il comune sia stato difeso in giudizio da un soggetto che non avrebbe rivestito la qualifica di dirigente.

La norma invocata non contiene per altro alcuna limitazione circa la qualifica dei soggetti chiamati a difendere il comune, rimettendosi all'ordinamento interno dell'ente.

Vi e' poi da aggiungere che in fatto la sentenza torinese ha accertato che il rag. L.D. e' il "responsabile del Settore finanziario e tributi del comune", come da' atto la stessa controricorrente senza contestare simile dato di fatto.

In definitiva, tutti i motivi di controricorso debbono essere rigettati.

Sussistono le condizioni che consentono di decidere la controversia nel merito.

Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa fra le parti le spese del giudizio di appello e di cassazione.